

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24647 Anno 2020

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 05/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 25185-2018 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato
MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA
DANIELA GRILLO;

- ricorrente -

contro

GIOVINE PASQUALE, GIOVINE PIETRO, GIOVINE LAURA
GIOVANNA, nella qualità di eredi di COSTANTINO
LONGOBARDI LETIZIA e GIOVINE LORENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso

4023
20



lo studio dell'avvocato FRANCAMARIA GIOVINE, rappresentati
e difesi dall'avvocato PIETRO GIOVINE;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 445/2017 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel maggio del 1993, Letizia Costantino Longobardi,
Lorenzo, Pietro e Laura Giovine hanno convenuto avanti al
Tribunale di Reggio Calabria la s.p.a. Banca Nazionale del
Lavoro, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti
a causa di un furto avvenuto nei locali da quest'ultima adibiti al
servizio di cassette di sicurezza.

La sentenza del Tribunale, intervenuta nel 2003, ha rigettato la
domanda attorea, «perché sfornita di prova in ordine alla
custodia effettiva dei gioielli nella cassetta di sicurezza
noleggiata al momento del furto».

2.- E' seguita l'impugnazione da parte degli attori in primo
grado avanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Che la ha
accolta con sentenza depositata in data 17 luglio 2017.

3.- Ha rilevato in particolare la Corte territoriale che «gli
appellanti hanno reiterato la richiesta di giuramento
suppletorio ed estimatorio, già formulato nel giudizio di primo
grado e non ammesso dal Tribunale»; e che «questa Corte ha
ritenuto ricorrenti le condizioni previste dalle legge per deferire
il chiesto giuramento». Ha poi precisato, in relazione
all'esperimento dei giuramenti in discorso, che gli «appellanti
hanno confermato che all'interno della cassetta di sicurezza n.

Ric. 2018 n. 25185 sez. M1 - ud. 22-07-2020

-2-





129, all'atto del furto si trovavano gli oggetti preziosi indicati nelle denunce del 7 e 28 marzo 1992 e che all'epoca del furto il valore dei beni sottratti, calcolato nella moneta attualmente in corso, era pari a € 55.260.89».

4.- A fondamento della propria determinazione di dare corso al giuramento suppletorio, la Corte territoriale ha affermato che, «valutato in maniera approfondita e complessiva il quadro probatorio acquisito nei due gradi di giudizio, c'è la prova che a) che gli attori possedevano molti gioielli e monete, che essi li tenevano nella cassetta di sicurezza della Banca appellata (e non si servivano anche della cassetta di altre), c) che molti astucci lasciati vuoti dai ladri contenevano loro gioielli».

«Altre prove, quale quella testimoniale secondo cui i gioielli erano depositati alcuni giorni prima del furto» - ha in proposito ancora aggiunto la decisione - sarebbero quasi impossibile da fornire poiché non è usuale che ci si porti dei testimoni per far vedere il contenuto esatto della cassetta di sicurezza (tanto più che uno dei motivi fondamentali per cui si noleggia una cassetta di sicurezza è anche quello di evitare di pubblicizzare il possesso di valori)».

5.- Avverso questo provvedimento, la Banca Nazionale del Lavoro ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.

Hanno resistito, con controricorso, Pietro, Pasquale e Lura Giovanna Giovine, in proprio e quali eredi di Letizia Costantino Longobardi e Lorenzo Giovine.

6.- Il resistente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini qui di seguito trascritti.

Ric. 2018 n. 25185 sez. M1 - ud. 22-07-2020
-3-



Primo motivo: «omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, travisamento della prova (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».

Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2736 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)».

I due motivi appaiono suscettibili di esame unitario, in ragione della loro stretta contiguità.

8.- Assume dunque il ricorrente che la Corte calabrese è incorsa nel vizio di travisamento della prova e in quello di violazione delle regole che, per diritto positivo, governano la prova data dal giuramento suppletorio.

A sostegno di tali censure viene osservato che la Corte territoriale, posto a base della decisione di ammettere il giuramento il «quadro probatorio acquisito nei due gradi di giudizio», è venuta ad affermare che – nel giudizio di secondo grado – «già nel 2008 aveva ordinato alla Banca appellata l'esibizione di quanto in suo possesso rinvenuto all'indomani de furto (in particolare ... gli astucci, le custodie porta gioie dei preziosi trafugati). La banca inizialmente non ha ottemperato all'ordine chiedendone la revoca, e soltanto dopo il rigetto di tale istanza ha provveduto nel 2012 a esibire tutti gli astucci porta gioie rinvenuti (svuotati) sul luogo del furto, di cui è stata disposta la documentazione fotografica a cura di CTU durante l'esibizione. Gli appellanti hanno riconosciuto tutta una serie di astucci vuoti come propri».

Queste affermazioni – rileva il ricorrente – non rispondono al vero. «Nessun ordine di esibizione è stato mai impartito alla banca né dal tribunale, né dalla Corte di merito»; «nessuna

esibizione di astucci vuoti è mai stata eseguita dall'istituto di credito»; «nessuna documentazione fotografica è stata mai eseguita a cura di un CTU»; «nessun riconoscimento vi è stato da parte degli appellanti circa astucci e custodie vuote per l'assorbente considerazione che detti non sono mai stati depositati in giudizio e, quindi, mai sottoposti all'esame degli appellanti».

9.- Nell'avviare l'esame del motivo, appare opportuno muovere da una serie di osservazioni di tratto generale. La giurisprudenza di questa Corte risulta del tutto consolidata – è dunque da mettere in evidenza – nel rilevare che la decisione di ammettere il giuramento decisorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

La sussistenza in concreto della c.d. *semiplena probatio*, di conseguenza, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione (cfr., tra le altre, Cass., 10 marzo 2006, n. 5240; Cass., 2 aprile 2009, n. 8021; Cass., 8 settembre 2006, n. 19720).

Rispetto a quest'ultimo profilo (della adeguatezza, appunto) questa Corte non ha mancato di sottolineare che quella nella specie (del giuramento suppletorio) rimessa al giudice del merito è una discrezionalità dai tratti assai ampi, supportabile anche dalla presenza di semplici indizi e presunzioni, quand'anche non fornite dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. Cass., 10 febbraio 2016, n. 2676; Cass., 1 marzo 2001, n. 2939; Cass., 27 giugno 2006, n. 14768).

Ciò posto, è ancora da aggiungere in proposito che la decisione del primo giudice di non accedere al deferimento del giuramento non pregiudica in alcun modo l'eventuale giudice del secondo grado di ammetterlo, quand'anche in ragione di





una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio nel concreto raccolto (non diversamente, nella sostanza, la decisione del giudice del primo grado, che si basi sull'esito del giuramento, non viene a pregiudicare l'eventualità di una diversa determinazione da parte del giudice del secondo grado che, prescindendo dall'esito del giuramento, addivenga a una conclusiva valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento: cfr. Cass., 31 dicembre 2014, n. 27563).

10.- Venendo ora a fare immediato riferimento al caso in esame, si deve osservare che il ricorrente si concentra sulla considerazione della non effettività del materiale probatorio di cui al secondo grado del giudizio. Trascura del tutto, però, di considerare il materiale probatorio che si è formato nell'ambito del primo grado del giudizio, sulla cui effettività non è sorto nessun tipo di contestazione.

Il ricorso trascura, dunque, che la motivazione svolta dalla Corte calabrese in punto di delazione del giuramento suppletorio si richiama - in modo espresso e distinto - anche a tale ordine di elementi probatori.

Con la conseguenza che il ricorso non viene a confrontarsi, nel concreto delle sue enunciazioni, con la *ratio decidendi* complessivamente adottata dalla sentenza impugnata per la ridetta delazione. In effetti, il ricorso neppure si preoccupa di verificare quale peso sia da assegnare, in tale contesto motivazionale, al materiale probatorio di cui al primo grado e a quello di cui al secondo: di considerare, meglio, la sufficienza, e adeguatezza al riguardo, dei richiami fatti dalla Corte territoriale al giudizio svolto avanti al Tribunale reggino.

11.- Nell'appoggiarsi al materiale prodotto nel giudizio avanti al Tribunale, la Corte di Appello ha «rilevato che in primo grado,

A

effettivamente, era stata raggiunta»: la «prova del possesso da parte degli attori di gioielli di notevole valore», come pure quella dell'«abitudine di costoro di custodirli nella cassetta di sicurezza noleggiata presso la BNL».

Una simile motivazione appare sufficiente, sotto il profilo della sua adeguatezza (l'unico, si è già detto, che nella presente sede può venire in rilievo), a sorreggere – nella concatenazione logica delle sue componenti – la decisione della Corte territoriale di deferire il giuramento suppletorio.

Anche perché ai detti rilievi, mutuati dal materiale formato nel precedente grado del giudizio, la Corte di Appello aggiunge un'ulteriore e importante osservazione (cfr. sopra, l'ultimo capoverso del n. 4): quella per cui costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l'assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirati, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata. Una simile peculiarità, in effetti, appare propriamente destinata a riflettere luce anche sulle dinamiche probatorie dei giudizi che, per un verso o per altro, coinvolgano il detto servizio imprenditoriale.

12.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

La Corte ritiene, in ragione delle forti peculiarità proposte dalla fattispecie concreta, di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese relative al presente grado di giudizio.



Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta